

RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IN MATERIA DI SICUREZZA

La legislatura si è conclusa senza che si sia riusciti ad approvare l'attesa modifica del dlgs 81/2008 sulla responsabilità dei dirigenti scolastici in tema di sicurezza degli ambienti scolastici. E' noto ai componenti della direzione e ai soci l'impegno che DiSAL ha sviluppato nel corso di questi ultimi due anni, teso a giungere all'affronto della vicenda a livello parlamentare, unica sede deputata a modificare l'attuale quadro normativo. L'interlocuzione con alcuni deputati sensibili al problema e la collaborazione fattiva alla costruzione di una delle proposte di legge, è culminata nel seminario di studio svoltosi alla Camera dei Deputati il 25 ottobre 2017, promosso insieme ad Andis, sul tema "Sicurezza e responsabilità dei dirigenti scolastici. Verso una soluzione legislativa?"

"...Le Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera hanno comunque definito un [testo unificato delle due proposte di legge, presentate da on. Pellegrino \(C. 3830\) e Carocci \(C 3963\)](#). Il testo, condiviso dai rappresentanti delle diverse forze politiche e dallo stesso Miur, certamente potrà costituire il punto di partenza per ritornare su questo scottante problema nella prossima legislatura.

La proposta che è stata formulata è che gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti, restino a carico dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. Inoltre il testo unificato prevede che la valutazione dei rischi strutturali degli edifici scolastici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli siano di esclusiva competenza di Comuni o Province. La situazione attuale evidentemente non è idonea a garantire la sicurezza degli allievi anche perché la confusione delle competenze non aiuta interventi tempestivi. È necessario riordinare il quadro normativo, in primo luogo riconoscendo in tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici "le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o le peculiarità organizzative", la cui individuazione era demandata dal D.lgs. 81/2008 a specifici decreti interministeriali che, per il settore istruzione, non hanno mai visto luce.

L'urgenza di porre rimedio a questo vuoto regolamentare è evidente. La soluzione peraltro non può certo consistere nell'attribuire, come vorrebbe qualcuno, esclusivamente al dirigente scolastico ogni responsabilità in materia di sicurezza degli istituti scolastici, via che sarebbe veramente pernicioso.

È invece opportuno che le valutazioni sulle situazioni strutturali ed impiantistiche rimangano affidate agli enti proprietari, tra l'altro appositamente dotati di Unità operative Tecniche in grado di garantire competenza ed efficacia nelle valutazioni, così da non incorrere in fatali errori per una eventuale sottovalutazione del rischio, dalla quale potrebbe derivare grave nocimento agli allievi e ai lavoratori della scuola. La scuola non ha uffici tecnici deputati all'edilizia. L'invito è ad operare per condizioni di sicurezza che siano sostanziali, evitando di attribuire responsabilità che richiedono conoscenze di natura tecnica e periziale che non sono in alcun modo attinenti alle competenze e al profilo professionale del dirigente scolastico..."

da "Dirigenti News" Cisl Scuola Anno VII - n. 3 - 22 gennaio 2018

E' intervenuto, nel frattempo, il [Decreto 21 marzo 2018 del Ministero degli Interni](#) riguardante l'applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido che di seguito si riporta. Esso, preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, chiama nuovamente in causa le responsabilità del dirigente scolastico e dell'ente proprietario dell'edificio.

15 aprile 2018.

A cura di Giacomo Buonopane, direzione nazionale DiSAL

APPLICAZIONE NORMATIVA ANTINCENDIO A EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SCUOLE.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo u.s. è stato pubblicato il [Decreto 21 marzo 2018 del Ministero degli Interni](#) concernente: *Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.*

Il decreto, di concerto con il MIUR, definisce le indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, di cui si riporta integralmente l'art. 2:

1. *Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:*

livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;

livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;

livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

2. *Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.*

La priorità a) riguarda l'illuminazione di sicurezza, gli impianti di allarme sonoro, il sistema di allarme, gli estintori, la segnaletica di sicurezza e le norme di esercizio. La priorità b) afferisce agli spazi - per esercitazioni, per depositi, per l'informazione e le attività parascolastiche, per le mense - gli impianti fissi di rivelazione e/o estinzione incendi. La priorità c) tutte le disposizioni restanti del [DM 26 agosto 1992](#).

Tra le priorità vengono indicate le disposizioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del Decreto 26 agosto 1992 relative all'impianto elettrico di sicurezza che deve alimentare l'illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite e i percorsi delle vie di esodo che garantisca un

livello di illuminazione non inferiore a 5 lux e all'impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme. Rientrano inoltre:

- il sistema di allarme che deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola;
- gli estintori portatili in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione, con un minimo di due estintori per piano;
- la segnaletica di sicurezza di cui al D. Lgs n. 493/1996;
- il registro dei controlli, che deve essere costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente, ove sono annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio.

Il Decreto richiama inoltre espressamente anche le disposizioni elencate nel punto 12 delle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica contenute in allegato al più volte citato Decreto 26 agosto 1992. Tra queste ricordiamo che:

- deve essere predisposto un piano di emergenza;
- devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico;
- le vie di uscita devono essere costantemente sgombre da qualsiasi materiale;
- le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente;
- nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili oltre al fumare è fatto divieto di usare fiamme libere;
- al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili;
- negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, azionando corridoi e passaggi di lunghezza non inferiore a 0,90 m.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci adottato come testo base</i>) ...	31

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento presentato</i>)	32
ERRATA CORRIGE	30

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato, che è in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, ne illustra il contenuto. Propone che le Commissioni lo adottino come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, si associa.

Le Commissioni concordano.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a questo pomeriggio alle ore 17 e di rinviare il seguito dell'esame alle ore 17.15.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 17.25.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che è pervenuto un solo emendamento.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome del

collega Boccuzzi, relatore per la XI Commissione, invita al suo ritiro altrimenti formula un parere contrario.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI esprime parere conforme.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra il suo emendamento e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 1.1 (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo unificato verrà inviato alle Commissioni consultive. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 924 del 6 dicembre 2017, a pagina 207, seconda colonna, ventottesima riga, le parole: « 14.35 » sono sostituite dalle seguenti « 15.05 ».

ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro.**

**TESTO UNIFICATO C. 3830 PELLEGRINO E C. 3963 CAROCCI
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la

sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al precedente periodo, non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale »;

b) all'articolo 28, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3.1. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici ».

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

EMENDAMENTO PRESENTATO

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale dopo aver effettuato la prima comunicazione alle autorità competenti della necessità degli interventi strutturali e di manutenzione di cui al presente comma.

1. 1. Rizzetto.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 marzo 2018.

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante: «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante: «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante: «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»;

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;

Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni

indicate all'art. 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

Considerata la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini indicati nelle premesse, per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

Art. 2.

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità *a*): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere *a*) e *b*); 8; 9.2; 10; 12;

livello di priorità *b*): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;


livello di priorità *c*): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 3.

Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Re-



pubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera a) del citato decreto.

Art. 4.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Roma, 21 marzo 2018

Il Ministro dell'interno
MINNITI

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*
FEDELI

18A02229

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 marzo 2018.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'Isola di Capri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 28 settembre 2017, n. 168, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri;

Vista la delibera della giunta del comune di Anacapri in data 2 novembre 2017, n. 197, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione del commissario liquidatore dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 14 settembre 2017, n. 43, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la nota della Prefettura di Napoli n. 63733 del 9 marzo 2018;

Vista la nota n. 5361 del 7 settembre 2017 e la nota di sollecito n. 405 del 22 gennaio 2018, con le quali si chiedeva alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 1700 del 13 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 30 marzo 2018 al 4 novembre 2018 e dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

